

La Suprema Corte di Cassazione bacchetta Giudici, Periti e Tutori

La sentenza riportata in calce sostanzia alcuni fondamentali principi che da tempo si attendevano per riportare i processi di abusi sessuali sui minori entro i propri alvei di competenza, precisando quanto segue:

1. la compatibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni del minore sono di esclusiva competenza del Giudice;
2. il Perito deve solo precisare quale sia lo sviluppo psichico del minore, le sue capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile, indicando quali siano le sue condizioni emozionali, indagare sulle dinamiche parentali e riferire come ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone;
3. la risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall'abuso sessuale, dal conflitto genitoriale, da entrambi i fattori o per altre cause;
4. è dimostrato scientificamente che un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui tende a fornire la risposta compiacente che l'interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda;
5. gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti "raccontano ricordando" mentre i bambini "ricordano raccontando";
6. solo le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili perché non "inquisite" da interventi esterni che alterano la memoria dell'evento;
7. è vietato demandare all'esperto la valutazione della compatibilità e dell'attendibilità del minore.

La Corte ha posto finalmente dei precisi cardini in merito alla valutazione delle dichiarazioni dei minori che certamente saranno di aiuto sia all'accusa, sia alla difesa per un'autentica tutela.

Ciò peraltro dimostra che la battaglia che il **Centro documentazione sui falsi abusi** conduce quotidianamente trova giustificazione nel contenuto di questa sentenza e i tecnici della psiche dovranno prendere coscienza del loro ruolo senza prevaricare le competenze altrui e i Giudici non potranno demandare, nel conferire l'incarico, le loro responsabilità ai periti.

Siamo altresì consapevoli che la strada da percorrere per una vera tutela dei minori e delle persone innocenti sarà ancora lunga e tortuosa per le resistenze che si incontreranno lungo il cammino che ci siamo preposti, ma comunque fiduciosi che qualcosa sta cambiando.



Cass. pen., sez. III, 08-03-2007 (17-01-2007), n. 9817 - Pres. Grassi Aldo - Rel. Squassoni Claudia - P.M. G. Izzo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 27 maggio 2004, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno ha ritenuto [C.F.] responsabile del reato continuato di violenza sessuale ai danni della minore infraquattordicenne [E.] e concesse. le attenuanti generiche ed applicata. la diminuzione del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione oltre alle sanzioni accessorie; la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con decisione 24 ottobre 2005.

I Giudici di merito hanno ritenuto attendibile e credibile il racconto accusatorio della giovane vittima (di anni undici all'epoca del fatti), innanzi tutto, per le modalità espressive in sintonia con la sua età e per il contenuto delle sue dichiarazioni coerenti, logiche e corredate da numerosi dettagli che non possono essere il frutto di suggestione o invenzione; anche la consulente - hanno rilevato i Giudici - che ha esaminato la minore ha ritenuto attendibile la sua narrazione.

La Corte ha preso in considerazione la tesi della difesa secondo la quale [E.] era in rapporto di grave conflittualità con la madre ritenuta, nella errata convinzione che avesse una. relazione sentimentale con l'imputato, la causa della separazione di genitori; in tale contesto, secondo la difesa. andavano inquadrati i fatti per cui è processo e le accuse che sono il frutto della colpevolizzazione della figura materna. e dello ingiustificato risentimento verso l'imputato.

Per confutare tale prospettazione, Corte ha. rilevato come la giovane avesse percepito il vero circa la relazione tra la madre ed il [C.F.] e non fosse stata condizionata da suggestioni o induzioni degli adulti di riferimento; i Giudici hanno escluso che il padre o altri abbiano interferito sulle dichiarazioni della minore ed hanno ritenuto che la conflittualità. familiare non potesse essere causa di inquinamento della sua attendibilità.

La Corte non ha concesso la richiesta attenuante speciale, di cui all'art. 609 bis cp, osservando come la sfera sessuale della minore fosse stata invasa probabilmente in modo più grave di quanto risultava nel capo di imputazione.

Per l'annullamento della sentenza, ricorrono in Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica e l'imputato.

Il primo sostiene che la motivazione della sentenza è un esempio di pensiero "circolare" e trascura varie problematiche ed., in particolare:

- ✓ non tiene presente il clima di accessissima conflittualità parentale e le modalità di assunzione delle prime confidenze rese dalla minore :in seguito a domande inducenti, suggestive e chiuse;
- ✓ non considera che le dichiarazioni della giovane nello incidente probatorio (avvenuto a tre anni di distanza dai fatti, quando [E.] era stata ripetutamente sentita sugli episodi in esame) sono inquinate da un "*insipiente malgoverno*" delle sue precedenti audizioni: la costanza delle narrazioni può essere il frutto delle riproduzioni di dichiarazioni indotte;

- ✓ sottovaluta la circostanza che mancano indicatori specifici di abuso sessuale e valorizza gli esiti della consulenza condotta con metodo inappropriato.

Nell'atto di ricorso, l'imputato deduce:

- ✓ che la motivazione della impugnata sentenza è apodittica, non affronta le confutazioni difensive e non esplicita la ragione per la quale sono inattendibili le prove contrarie;
- ✓ che la valutazione sulla credibilità delle accuse è stata demandata al consulente del Pubblico Ministero senza tenere conto delle diverse conclusioni di quello della difesa;
- ✓ che i Giudici non hanno usato quella cautela e quel rigore che, le dichiarazioni di minori vittime di reati sessuali esigono in particolare quanto costituiscono l'unica fonte probatoria;
- ✓ che l'esclusione di possibili condizionamenti sulla ragazza per il clima di conflittualità familiare e di elementi di sospetto per suggestioni o esaltazioni fantastiche si basa esclusivamente sul convincimento personale dei Giudici;
- ✓ che, nel non concedere la speciale attenuante, la Corte ha superato l'ambito della contestazione.

La particolare difficoltà che il caso pone si incentra nella circostanza che l'unica voce accusatoria è rappresentata dalle dichiarazioni di una bambina che era in condizione di plateale conflittualità con la madre verso la quale nutriva un astio profondo come risulta da uno scritto agli atti e riportato in sentenza; il sentimento di rancore era originato dalla relazione della madre con l'imputato che la bambina percepiva quale causa della crisi familiare.

Come nella quasi totalità dei reati sessuali, *mancono testi o riscontri diretti alle accuse* e, nel caso concreto, sono carenti nella bambina sintomi collegabili al trauma sessuale. La piccola presentava qualche disagio di equivoca genesi che ben può essere attribuito, come ha sostenuto l'imputato, alla situazione familiare ed alla separazione dei genitori; ***è noto che la risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall'abuso sessuale sia dal conflitto genitoriale, sia da entrambi i fattori.***

In tale contesto - e correttamente - i Giudici di merito hanno affidato la valutazione della minore ad un esperto il quale avrebbe dovuto fornire solo le indicazioni e gli strumenti sui quali fondare la decisione; ***il consulente avrebbe dovuto precisare quale fosse lo sviluppo psichico della minore, le sue capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile ed indicare quali fossero le sue condizioni emozionali, indagare sulle dinamiche parentali e riferire come [E.] avesse percepito e vissuto gli episodi per cui è processo.***

I Giudici, invece, hanno sostanzialmente demandato all'esperto il compito, che non è delegabile, di valutare la attendibilità della dichiarante ed, inoltre, non hanno preso in esame, neppure per confutarle, le differenti conclusioni del consulente della difesa.

Ciò posto, si deve puntualizzare come nessuna emergenza giustifichi la conclusione che la bambina abbia architettato un consapevole mendacio per accusare l'imputato e, di riverbero, la madre (anche perché il racconto pare troppo bene strutturato per essere il frutto di una sua confabulazione) o che [E.] abbia ripetuto una trama narrativa calunniosa da altri predisposta.

Tuttavia è prospettabile una residua alternativa, oltre a quelle ricordate e, cioè, che la bambina abbia frainteso la realtà dal momento che è stata l'involontario veicolo di altrui sospetti che ha

convalidato dando vita ad un circolo vizioso di scambi comunicativi attraverso i quali il fraintendimento, anziché risolversi, è stato amplificato in modo esponenziale.

Una tale ipotesi non è teorica stante il clima familiare in cui [E.] era inserita.

E' sperimentalmente dimostrato che un bambino, quando è incoraggiato e sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui (e ogni adulto è per un bambino un soggetto autorevole) tenda a fornire la risposta compiacente che l'interrogante si attende e che dipende, in buona parte, dalla formulazione della domanda.

Si verifica un meccanismo per il quale il bambino asseconda l'intervistatore e racconta quello che lo stesso si attende, o teme, di sentire; l'adulto in modo inconsapevole fa comprendere l'oggetto della sua aspettativa con la domanda suggestiva che formula al bambino. In sintesi, l'adulto crede di chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo.

Se reiteratamente sollecitato con inappropriati metodi di intervista che implicano la risposta o che trasmettano notizie, il minore può a poco a poco introiettare quelle informazioni ricevute, che hanno condizionato le sue risposte, fino a radicare un falso ricordo autobiografico; gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti "raccontano ricordando" mentre i bambini "ricordano raccontando" strutturando, cioè, il ricordo sulla base della narrazione fatta.

Una volta fornita una versione, anche indotta, questa si consolida nel tempo e viene percepita come corrispondente alla realtà.

Tale accadimento è possibile perché la naturale propensione della mente umana è verificazionista; quando ci formiamo una idea, tendiamo naturalmente ed inconsapevolmente a confermarla attraverso l'acquisizione di nuove informazioni coerenti con la stessa ed a destinare un trattamento opposto a quei dati che sembrano andare in direzione contraria.

Tale via non è stata percorsa dai Giudici di merito che sbrigativamente hanno escluso interferenze di adulti o elementi, comunque inquinanti la narrazione della giovane.

Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, non era importante avere come referente le asserzioni di [E.] al momento dell'incidente probatorio ***quando ormai i ricordi, veri o falsi che fossero, si erano consolidati per la loro reiterazione prolungata*** nel corso di tre anni. A questo punto era ormai impossibile discernere tra una memoria genuina ed una indotta.

Nella valutazione della testimonianza di un bambino, le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili proprio perché non "inquinata" da interventi esterni che possono alterare la memoria dell'evento.

Pertanto, importante era l'indagine sulla genesi delle prime narrazioni che, sempre opportuna quando il dichiarante è un minore, si imponeva nel caso dal momento che [E.] non si è confidata spontaneamente, ma su insistenza della nonna paterna preoccupata per la situazione di disagio della nipote; inoltre, il contesto era fortemente a rischio di, pur involontarie, manipolazioni sulla minore per la ricordata conflittualità familiare e per i sentimenti negativi della bambina nei confronti della madre.

Nessuna verifica è stata effettuata per valutare la suggestionabilità di [E.] ad opera delle reiterate domande della nonna o per sondare le modalità con le quali la piccola è stata interrogata dai parenti e dal legale del padre che l'ha sentita in un clima di acceso contenzioso giudiziario.

Solo all'esito di questa disamina si poteva escludere che la minore avesse subito interventi induttivi da parte dei suoi numerosi intervistatori (nonna, padre, operatori vari).

Dopo il controllo sulla genuinità del racconto di [E.], si doveva procedere allo esame delle caratteristiche generali e dei contenuti delle dichiarazioni rese nel corso dello incidente probatorio; in assenza della ricordata verifica, anche la costanza e la coerenza del narrato potrebbe essere una conferma della ipotesi che [E.] ripeteva un canovaccio da altri suggerito.

Il Collegio si rende conto che la analisi si prospetta non facile stante il lasso di tempo trascorso dai fatti e l'affievolirsi dei ricordi nei protagonisti della vicenda. Tuttavia la ricostruzione delle modalità con le quali la maieutica degli interroganti ha dato corpo alla narrazione di [E.], per la peculiare situazione in cui ha avuto origine la notizia di reato, si presenta con i connotati della necessità ed è la indefettibile premessa per concludere per l'attendibilità, o meno, della minore.

Per le esposte ragioni, la Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

PQM

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Roma, 17 gennaio 2007

Il Presidente

L'estensore

Le domande “tendenziose” possono indurre il bambino ad assecondare l’interlocutore

di Guglielmo Gulotta

La sentenza [9817/2007](#) della Cassazione - che certamente sarà accolta con grande favore sia dagli operatori forensi sia dagli scienziati di psicologia dello sviluppo e forense - recepisce in modo puntuale alcune delle più aggiornate risultanze della ricerca in materia che già avevano ispirato alcune linee guida di neuropsichiatri infantili (Sinpia), di psicologi giuridici (Aipg) e di un gruppo di autorevoli giuristi, psicologi e criminologi (Carta di Noto del 1996 e aggiornata nel 2002). In questa sentenza prosegue il cammino della “scientificizzazione” della giurisprudenza nel riconoscere che il libero convincimento e le cosiddette massime di esperienza trovano un limite nei risultati scientifici.

Così è stato in tema di nesso di causalità nel reato omissivo improprio (sezioni Unite, 11 settembre 2002 n. 22, Franzese) sull’utilizzo di «massime di esperienza, enunciati di leggi biologiche, chimiche o neurologiche di natura statistica ed anche la più accreditata letteratura scientifica del momento storico» quando esse portano a un «ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che, in base all'evidenza disponibile, lo avvalorino nel caso concreto», Così è stato anche in una sentenza in tema di imputabilità (sezioni Unite, 25 gennaio 2005 n. 916.1), che afferma che alla scienza «il giudice non può in ogni caso rinunciare - pena l'impossibilità stessa di esprimere un qualsiasi giudizio e, (,,), non può che fare riferimento alle acquisizioni scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolte, più condivise, finendo con il costituire generalizzata (anche se non unica, unanime) prassi applicativa dei relativi protocolli scientifici».

I principi che si possono evincere da questa sentenza sono chiari, espliciti e di immediata applicabilità.

*Lo stress è sintomo aspecifico
di abuso perché emerge
anche in assenza di violenze
e non si può annoverare
tra gli indizi di «traumatizzazione»*

La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del minore come compito di esclusiva pertinenza del giudice e indelegabile al perito

I giudici di merito avevano affidato al perito l’incarico di valutare l’attendibilità del bambino e non avevano preso in considerazione le differenti conclusioni del consulente tecnico della difesa. La sentenza stabilisce che tale compito non è delegabile all’esperto, recependo in modo chiaro quanto afferma l’articolo 2 della Carta di

Noto circa la differenza tra la «valutazione psicologica» e «l'accertamento dei fatti per cui si procede». Lo psicologo non può mai sostituirsi al giudice nel valutare, ma deve semmai fornirgli strumenti concettuali e criteri inferenziali per decidere. La perizia deve essere intesa come strumento per accertare il grado di sviluppo psichico del minore, la sua capacità di comprendere i fatti e rievocarli in modo utile e corretto, senza trascurare l'esame di tutti quegli elementi che possono influire sulla sua capacità di testimoniare correttamente quali le sue condizioni emozionali, le dinamiche familiari e le modalità con cui il bambino ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone.

Per attendibilità si intende affidabilità, ripetibilità e validità, applicabili sia al soggetto testimone, sia alla sua testimonianza. Affidabilità e ripetibilità significano che il testimone e la sua testimonianza tendono a produrre risultati simili, costanti e tendenzialmente coerenti in circostanze diverse nel tempo, nello spazio sociale e in rapporto a intervistatori diversi che utilizzano i medesimi metodi di indagine. Validità significa, essenzialmente, grado di corrispondenza tra ciò che viene affermato e la realtà fattuale a cui le affermazioni si riferiscono. La valutazione psicologica dell'attendibilità non può giungere a pronunciarsi in modo certo sulla validità, perché non può svolgere riscontri sulla realtà fattuale, ma solo fornire un contributo parziale in questo senso. Il contributo consulenziale è più specifico, con riguardo agli aspetti di affidabilità e ripetibilità. Nella letteratura specialistica l'attendibilità si articola in due distinte dimensioni valutative:

1. la competenza, o capacità di rappresentarsi correttamente la realtà e di riferirla (ovvero di rendere la testimonianza), che attiene alle funzioni psichiche di base (capacità e competenze di percezione, memoria, riconoscimento di persone, coerenza e continuità del pensiero, condizioni dell'affettività e della capacità di relazione, presenza di eventuali disturbi psicopatologici) e perciò all'accuratezza;
2. la credibilità clinica, che si riferisce, invece, alle eventuali influenze motivazionali e suggestive che possono avere agito, esplicitamente o implicitamente, esternamente o internamente, nel soggetto testimone e/o sulla testimonianza oggettivata.

False memorie e suggestionabilità

<p>♠ Un metro di valutazione (Cassazione sezione III penale, sentenza 6 dicembre 1995 – 31 gennaio 1996 n.1040)</p>	<p>La cosiddetta <i>validation</i> o gradualità delle accuse - tecnica d'indagine psicologica secondo cui le vittime degli abusi graduerebbero le loro accuse da quelle meno gravi a quelle più gravi - è soltanto un metro di valutazione che non ha nessuna valenza di certezza scientifica e che può, in taluni casi, costituire, in un quadro probatorio completo e certo, chiave di interpretazione delle difficoltà delle vittime delle violenze nel rivelare le vicende più riservate. Esso, però, non è applicabile sempre e comunque, da un lato non è sostitutivo della prova e, dall'altro, non assume rilievo in casi - come quello nella specie - in cui sussistano motivi di sospetto.</p>
	<p>La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore - parte offesa - in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell'attitudine psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile ed</p>

♠ **L'uso proficuo
dell'indagine psicologica**

*(Cassazione, sezione III penale,
sentenza 26 maggio 2003 n.
22935)*

esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettuale e affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. In ogni caso bisogna evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente e assolutamente indispensabile.

Risulta particolarmente importante la valutazione della credibilità clinica di quest'ultima, ovvero della narrazione prodotta dal bambino. In altri termini. può benissimo avvenire, e molto spesso avviene, che un soggetto "competente" e "credibile" possa produrre un racconto "non credibile", sulla base di meccanismi che una abbondantissima letteratura scientifica ha più volte descritto ed evidenziato.

La valutazione degli indizi di un abuso sessuale

Lo stress è sintomo aspecifico di abuso sessuale, perché è scientificamente dimostrato che emerge anche in bambini non abusati e non può essere annoverato tra gli indizi di "traumatizzazione sessuale". La Corte recepisce il principio secondo cui (si vedano "Linee guida sinopia") non esiste una sindrome clinica "caratteristica" e identificabile legata specificamente all'abuso sessuale. I disturbi psichici a esso legati, che compaiono peraltro incostantemente e in funzione dei fattori di rischio presenti e delle modalità (durata, intensità) con cui l'abuso è stato compiuto, possono corrispondere a un ampio repertorio di risposte comportamentali comune anche ad altre condizioni cliniche (principio di equifinalità). Non esistono indici comportamentali ed emotivi patognomonici di abuso sessuale: in un'elevata percentuale di casi non si manifestano condotte problematiche. L'impatto di un abuso sessuale può variare qualitativamente e quantitativamente in funzione di variabili particolari. Inoltre, in letteratura non esistono pareri concordi e studi che dimostrino l'esclusività di una o più condotte come criterio diagnostico. Questi indici possono essere riscontrati anche in minori che hanno subito traumi o stress familiari/ambientali di natura non sessuale. È quindi necessaria una particolare cautela prima di identificare un comportamento come possibile "indicatore" di una condizione di abuso.

Non è mai possibile concludere per una "compatibilità" dell'abuso sessuale sulla base della presenza di uno o più sintomi. L'articolo 9 della Carta di Noto fa obbligo all'esperto di avvisare che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità o incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. Inoltre l'esperto non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.

Una medesima costellazione sintomatica può infatti essere determinata da differenti cause. Una medesima

situazione stressogena può determinare in soggetti diversi - anche grazie alla presenza di diversi fattori di resilienza o protezione personali o ambientali - risposte psicologiche e comportamentali affatto simili. L'articolo n. 8 della Carta di Noto che è stato recepito dalla Corte segnala che i sintomi di disagio che il minore manifesta possono infatti derivare da conflittualità familiare o da altre cause.

In dottrina vi sono contrasti sulla linea di confine tra il sintomo - o indice di disagio - e la normalità. L'impiego di test o strumenti "clinici" per diagnosticare l'abuso non è utilizzabile, sebbene sia utile all'esperto per interagire con il bambino e formulare ipotesi interpretative e diagnostiche.

In particolare, non sono utilizzabili per la valutazione di abuso sessuale (si vedano «Linee guida Sinopia») i test psicologici proiettivi (disegno tematico, Rorschach, Cat e Tal, Fal, Blackv, Favole della Duss etc.) in quanto la psicologia sperimentale ha dimostrato che non vi sono significative differenze tra minori sessualmente abusati e quelli che non lo sono, e gli elementi clinici che se ne ricavano sono correlabili a molte condizioni generali di stress e trauma indipendenti dall'abuso.

Anche l'uso del disegno come tecnica per evidenziare vissuti sessuali traumatici o maltrattamenti ha fornito risultati molto dubbi.

<p>♠ La complessità</p> <p>Dei comportamenti</p> <p><i>(Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 ottobre 1997 n. 8962)</i></p>	<p>La testimonianza del minore deve passare anche attraverso l'esame dell'atteggiamento psicologico dello stesso con riferimento alla complessità tutta particolare del comportamenti umani attinenti alla sfera sessuale di una giovane vittima, in cui interagiscono molteplici fattori, correlati o meno con l'età, dei quali occorre stabilire l'incidenza in concreto, come è stato effettuato nell'impugnata sentenza. Infatti la valutazione del contenuto della dichiarazione del minore in materia di abusi sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, non può non contenere un esame dell'attitudine psicofisica del teste a riferire in materia utile ed esatta sulla specifica materia e sulla sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne, sicché, superando vecchie tecniche di indagine e valutazione, in questo campo è invalso l'uso di un'indagine psicologica, che involge due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino, in termini intellettivi e affettivi, a testimoniare e la credibilità del minore.</p> <p>Il primo si sostanzia nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che modulano le sue relazioni con il mondo esterno, nonché alla qualità e alla natura delle dinamiche familiari.</p> <p>Il secondo, invece, da distinguersi rispetto all'attendibilità della prova, la cui valutazione resta compito esclusivo del giudice, mira a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in guisa da indurla muoversi tra i termini della sincerità, del travisamento dei fatti o della menzogna.</p>
--	---

Imprescindibilità dell'esame delle dinamiche familiari per escludere contesti suggestivi

La Corte recepisce la necessità di considerare le “dinamiche parentali” per accuse di abuso sessuale rivolte all'interno del nucleo familiare in contesti di separazione coniugale, casi in cui la dichiarazione del bambino può essere influenzata strumentalmente da uno dei due genitori contro l'altro.

Si tratta della sindrome da alienazione parentale (Pas), patologia relazionale identificata dallo psichiatra Richard Gardner, che può presentarsi nelle situazioni di separazione e divorzio conflittuali. In tali contesti il minore, perché “programmato” in questo senso da uno dei due genitori - solitamente quello affidatario - mette in atto una campagna di denigrazione del tutto ingiustificata nei confronti dell'altro genitore fino ad arrivare, nei casi più gravi, a formulare nei suoi confronti false accuse di abuso sessuale.

La sentenza sottolinea poi, con sofisticata intelligenza, che quando le dichiarazioni accusatorie del minore vengono valutate come non attendibili e non corrispondenti a una verità storica, questo non significa automaticamente che il bambino abbia «architettato un consapevole mendacio» o che «abbia ripetuto una trama narrativa calunniosa da altri predisposta», Vi è infatti la possibilità che le accuse siano sorte non come espressione di una deliberata volontà del bambino (o di qualcun altro, ipotesi comunque da verificare) di accusare falsamente il presunto colpevole, bensì a causa di un grave fraintendimento della realtà.

In questi casi, certamente più difficili da diagnosticare, le accuse di abuso sessuale sono il risultato di una costruzione narrativa che poggia sul fraintendimento iniziale, amplificato dai successivi scambi comunicativi tra il bambino e le varie figure adulte che lo interrogano. Chi interagisce con il minore avendo nella mente - a causa di una comunicazione ambigua e passibile di più interpretazioni - la terribile paura che questo possa essere stato oggetto di molestie sessuali, può facilmente credere di essere solo il depositario del racconto del bambino, mentre in realtà può partecipare inconsapevolmente alla costruzione del cosiddetto fattoide, ovvero a una realtà costruita dal linguaggio, una realtà che ha l'apparenza del fatto senza però esserlo.

Il fraintendimento può sorgere sulla base di una comunicazione del bambino di per sé neutra che può però assumere significati anche molto gravi a seconda della declinazione contestuale di quanto riferito, Si pensi a esempio all'affermazione di aver visto il padre nudo. È evidente che questa affermazione può indicare situazioni molto differenti tra loro: il minore in questione può accidentalmente aver visto l'organo genitale del genitore (sotto la doccia, mentre si stava cambiando) oppure può averlo visto perché questo ha deliberatamente coinvolto il figlio in attività di carattere sessuale, Ecco che, se chi riceve questo tipo di comunicazione ipotizza - verosimilmente con molto timore e angoscia - il secondo scenario, potrà inavvertitamente e inconsapevolmente indirizzare il racconto del minore verso la costruzione di un racconto di abuso.

	Per attribuire significato univoco alle dichiarazioni di un bambino di tenera età, mai direttamente assunte nel processo, ma in esso introdotte attraverso la testimonianza della madre e della sua consulente psicologa su quanto loro riferito dal bambino stesso, stante delicatezza e difficoltà di pervenire a risultati
--	---

<p>♠ Nozioni di carattere tecnico</p> <p><i>(Cassazione, sez. IV penale, sentenza 8 giugno - 29 settembre 2006 n.32281)</i></p>	<p>sicuri, che come ovvio, sono tanto maggiori quando si tratta di bambini in tenera età la cui personalità non è ancora formata e la capacità espressiva è limitata, rendono legittima l'assunzione della testimonianza dell'esperto in materia di testimonianza infantile, che possa fornire al giudice le nozioni di carattere tecnico attinenti alle metodologie da applicare nell'esame del minore vittima di abuso sessuale suscettibili di condurre, attraverso una più pertinente valutazione tecnico scientifica, a un inquadramento della vicenda più coerente con le risultanze processuali.</p> <p>L'obbligo di documentazione integrale delle dichiarazioni rese da un minore vittima di abuso sessuale rappresenta una indubbia garanzia di genuinità della prova e risulta imposto dal nostro codice di rito, in modo che può ritenersi che tale modalità sia espressione di una tecnica maggiormente affidabile non solo dal punto di vista della protezione del minore abusato ma anche sotto il profilo dell'accertamento dei fatti penalmente rilevanti.</p> <p>Il mancato rispetto della tecnica di documentazione rappresenta un vizio metodologico dell'assunzione della prova, che non può essere controllata, e della cui affidabilità può essere lecito dubitare non diversamente da quanto potrebbe verificarsi allorché, per mera ipotesi si dimostrasse che le impronte digitali da cui dipende la responsabilità dell'imputato sono state rilevate con modalità tali da non assicurare la sicurezza del risultato.</p>
<p>♠ Distorsioni dei ricordi</p> <p><i>(Cassazione, sezione III penale, sentenza 2 luglio 10 ottobre 2003 n.38623)</i></p>	<p>Compulsando un bambino con metodi suggestivi o con inopportune domande implicanti la risposta, o comunque, con interventi esterni non adeguati si osserva come sia possibile ottenere informazioni non corrispondenti alla realtà sino a creare nell'interrogato una distorsione dei ricordi o impiantare falsi ricordi autobiografici.</p>

Come spiega la sentenza, un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare da parte di persone che hanno una influenza su di lui - e ogni adulto è per il bambino un soggetto autorevole - tende a fornire la risposta compiacente che l'interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda. La letteratura scientifica è concorde nel ritenere che anche i bambini molto piccoli possono essere dei buoni testimoni se lasciati liberi di riferire ciò che ricordano spontaneamente o se interrogati in maniera non suggestiva. Al contrario, quando il bambino viene interrogato attraverso l'impiego di domande inducenti e suggestive tende a conformarsi all'aspettativa del suo interlocutore distorcendo il contenuto della sua testimonianza.

La suggestionabilità è tanto maggiore tanto più il bambino è piccolo e lo stesso vale per la tendenza ad adeguarsi alle aspettative dell'interlocutore. Deve essere precisato che in questi casi le aspettative coincidono non con ciò che l'interlocutore pensa o spera di trovare, bensì con ciò che teme sia successo. Purtroppo, molto spesso chi interroga i bambini - anche quando si tratta di professionisti - ignora o dimentica che tutte le domande contengono delle premesse che queste vengono implicitamente comunicate al minore ed è

precisamente in questo modo che al bambino vengono trasmesse le paure e le informazioni che poi utilizza per assecondare l'aspettativa dell'interlocutore. Come scrive la sentenza «l'adulto crede di chiedere per sapere, mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo» .

Il circolo vizioso del fraintendimento viene infine suggellato dall'instillarsi nella mente del minore una falsa memoria autobiografica rispetto a quanto accaduto, per cui il bambino inizia a ritenere vero un fatto in realtà mai accaduto. I più importanti studiosi della memoria, tra cui l'italiana Giuliana Mazzoni, insegnano che gli adulti «raccontano ricordando», mentre i bambini «ricordano raccontando».

Ne segue che il bambino raccontando l'esperienza ne costruisce in memoria un corrispettivo ricordo, e se nel raccontarlo inserisce informazioni errate adeguandosi alle aspettative dell'interlocutore egli costruirà nella sua mente un corrispondente falso ricordo autobiografico, rendendo di fatto impossibile stabilire a posteriori accertare la verità storica.

Giuliana Mazzoni e Elizabeth Loftus, studiose della memoria, hanno dimostrato che è possibile instillare false memorie autobiografiche anche relative a episodi traumatici in realtà mai accaduti, come ad esempio l'aver subito un attacco fisico da parte di un animale. Hanno altresì dimostrato che è pressoché impossibile distinguere tra un vero e un falso ricordo sulla base del ricordo in sé (ad esempio attraverso l'esame della quantità o della tipologia di dettagli) o delle emozioni a esso associate. Anche una falsa memoria autobiografica può infatti suscitare nel soggetto emozioni coerenti (perché queste - paradossalmente - sono di fatto genuine) con il ricordo in sé.

Coerentemente, la sentenza conclude indicando la necessità di vagliare con estrema attenzione le primissime dichiarazioni spontanee dei minori essendo queste maggiormente attendibili perché non "inquinata" da interventi esterni che alterano la memoria dell'evento.

P.S.

Le sentenze e le esplicazioni dell'Avv. Prof. Guglielmo Gulotta sopra riportati sostanziano principi fondamentali che da tempo si attendevano per riportare i processi di abusi sessuali sui minori entro i propri alvei di competenza, precisando quanto segue:

1. la compatibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni del minore sono di esclusiva competenza del Giudice;
2. il Perito deve solo precisare quale sia lo sviluppo psichico del minore, le sue capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile, indicando quali siano le sue condizioni emozionali, indagare sulle dinamiche parentali e riferire come ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone;
3. la risposta allo stress è *aspecifica* per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall'abuso sessuale, dal conflitto genitoriale, da entrambi i fattori o per altre cause;
4. è dimostrato scientificamente che un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui tende a fornire la risposta compiacente che l'interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda;

5. gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti “raccontano ricordando” mentre i bambini “ricordano raccontando”;
6. solo le primitissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili perché non “inquinata” da interventi esterni che alterano la memoria dell’evento;
7. è divieto demandare all’esperto la valutazione della compatibilità e dell’attendibilità del minore.

La Corte ha posto finalmente dei precisi cardini traendo in merito alla valutazione delle dichiarazioni dei minori che saranno certamente di aiuto sia all’accusa, sia alla difesa per un’autentica tutela.

Ciò peraltro dimostra che la battaglia che il **Centro documentazione sui falsi abusi** conduce quotidianamente trova giustificazione nel contenuto di questa sentenza e i tecnici della psiche dovranno prendere coscienza del loro ruolo, senza prevaricare le competenze altrui e indurre psicosi e ansie emotive nei genitori per sintomi che per loro natura sono aspecifici, e i Giudici non potranno demandare, nel conferire l’incarico, le loro responsabilità ai periti.

Siamo altresì consapevoli che la strada da percorrere per una vera tutela dei minori e delle persone innocenti sarà ancora lunga e tortuosa per le resistenze che si incontreranno lungo il cammino che ci siamo preposti, ma comunque fiduciosi che qualcosa sta cambiando.

Inoltre la sentenza è stata commentata dall’**Avv. Prof. Guglielmo GULOTTA**, Ordinario della Facoltà di Psicologia presso l’Università degli Studi di Torino, durante la lezione

“La lettura e la valutazione dell’ascolto del minore e della consulenza psicologica.

Sindrome di alienazione parentale. Il ruolo del difensore”

tenuta il 16 marzo 2007 nell’Aula Magna del Tribunale di Torino all’interno della Scuola per la formazione dell’avvocato della famiglia e del minore 2007, corso organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino (dal 30 gennaio al 9 luglio 2007).

L’incontro è stato registrato, per gentile concessione dell’oratore, dal **Centro di documentazione falsi abusi sui minori** e il relativo DVD è disponibile, per quanti lo richiedano, al sito internet o all’indirizzo di posta elettronica.

Addi, 5 maggio 2007

Per il centro documentazione

Vittorio Apolloni